DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1974

che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere, per un periodo che scade il 30 giugno 1974, la commercializzazione di «sementi certificate» della seconda riproduzione di riso delle varietà «Romeo», «Rosa Marchetti» e «Vialone nano», soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(74/242/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva dell'11 dicembre 1973 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che nella Repubblica italiana le riserve di sementi di riso delle varietà «Romeo», «Rosa Marchetti» e «Vialone nano», conformi alle condizioni della purezza specifica, fissate per la certificazione, non sono sufficienti per coprire il fabbisogno della campagna di semina 1974;

considerando che non è possibile coprire detto fabbisogno, in modo soddisfacente, con sementi provenienti dagli altri Stati membri;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica italiana ad ammettere, per un periodo che scade il 30 giugno 1974, la commercializzazione di «sementi certificate» della seconda riproduzione di riso delle varietà «Romeo», «Rosa Marchetti» e «Vialone nano», soggette a requisiti ridotti per quanto concerne la purezza specifica;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere la commercializzazione nel suo territorio, per un periodo che scade il 30 giugno 1974, di sementi di riso (Oryza sativa L.) della categoria «sementi certificate della seconda riproduzione» delle varietà «Romeo», «Rosa Marchetti» e «Vialone nano», non conformi alle condizione stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto concerne il contenuto massimo di grani rossi, a condizione che:

a) le quantità non superino
 — 500 tonnellate della varietà «Romeo»,
 — 400 tonnellate della varietà «Rosa Marchetti»,
 — 300 tonnellate della varietà «Vialone nano»;

b) il contenuto in grani rossi per 500 g non sia superiore a:
 — 15 per le varietà «Romeo»
 — 20 per le varietà «Rosa Marchetti» e «Vialone nano»;

c) l'etichetta ufficiale indichi che la purezza specifica è ridotta:
 — per la varietà «Romeo» contenuto massimo di grani rossi: 15 per 500 grammi,
 — per le varietà «Rosa Marchetti» e «Vialone nano» contenuto massimo di grani rossi: 20 per 500 grammi.

Articolo 2

La Repubblica italiana comunica alla Commissione, prima del 1° ottobre 1974, le quantità di sementi soggette a requisiti ridotti che sono state ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1974.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.